



TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 30/2022

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra, riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 23 novembre 2022, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti del conduttore Tiziano Kuzhnini licenza driver n. 1637 FIA e del concorrente ASD Autoeuropeo Motorsport licenza n. 397534.

FATTO

1. - La Procura Federale di Acisport, con atto di deferimento n. 19\22 emesso nel procedimento disciplinare Rep. n. 419/22, rassegna quanto segue.

2. – Occorre premettere che il conduttore Tiziano Kuzhnini è cittadino svizzero, tesserato per la Federazione Automobilistica della Confederazione Svizzera, e gareggia in Italia mediante licenza internazionale FIA n. 1637.

Egli è soggetto all'applicazione degli articoli 1.3.1.a e 1.3.1.b del Codice Sportivo Internazionale FIA, per cui *“Toute personne ou groupement, organisant une Compétition ou y prenant part, est réputé: 1.3.1.a Connaître les statuts et règlements de la FIA ainsi que les règlements nationaux. - 1.3.1.b Prendre l'engagement de s'y soumettre sans restriction, ainsi qu'aux décisions de l'autorité sportive et aux conséquences qui pourraient en résulter.”*

Il padre dell'odierno incolpato, indicato quale soggetto che ha materialmente e personalmente attuato le condotte appresso descritte, non è licenziato.

Il concorrente Autoeuropeo Motorsport è invece dotato di licenza dell'Automobile Club d'Italia.

3. - Il licenziato Antonio Quintieri, mediante esposto, ha reso noto che, in occasione della quarta prova dello Lame Series Italy, svoltasi presso il circuito di Castelletto di Branduzzo in data 1/5/2022- *“al termine della manche di qualificazione, il conduttore Ermanno Quintieri”* (figlio minore dell'esponente) *“nell'uscire dal parco chiuso (...), veniva aggredito fisicamente e verbalmente dal Sig. Kuzhnini, padre del conduttore Tiziano Kuzhnini, pilota del team Auto europeo Motorsport (...) afferrava violentemente il ragazzo per un braccio, scuotendolo e stratonandolo ripetutamente (...). Il Kuzhnini urlava epiteti ingiuriosi a mio figlio (italiano di merda, non ti permettere mai più, ti faccio vedere io la prossima volta); non pago di tutto ciò afferrava mio figlio alle spalle (...) proseguendo a sbiasciare epiteti ingiuriosi, nonché gravi minacce all'indirizzo del minore”*.

Il licenziato Antonio Quintieri, inoltre, ha riferito un altro episodio, verificatosi poco dopo il primo: *“alla fine della gara (...), il sottoscritto veniva aggredito verbalmente dal Kuzhnini (...), si poneva davanti a muso duro urlando al mio indirizzo (...) frasi del tipo 'allora, allora? Ed ora che cazzo mi fai? Pezzo di merda, italiani di merda. (...)”*.



2. – Per il primo di tali fatti, i Commissari Sportivi, mediante la Decisione n. 9, hanno applicato al licenziato italiano Autoeuropeo Motorsport la sanzione dell'ammenda di € 600,00.

3. – La Procura Federale, mediante il deferimento adesso in esame, chiede che:

- in relazione al primo episodio debba rispondere anche il conduttore minore non sanzionato Tiziano Kuzhnini, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, 90 e 223 R.S.N. e, ciò, poiché la su descritta condotta del proprio genitore è occorsa nell'ambito di detta manifestazione;

- in relazione al secondo episodio (cronologicamente collocabile a fine gara), che non è stato sanzionato dai Commissari Sportivi, debbano parimenti rispondere sia il conduttore che il concorrente, sempre ai sensi degli artt. 6, 90 e 223 R.S.N.

4. – A sostegno probatorio della propria ricostruzione di fatto, il Requirente, oltre che l'esposto del licenziato Antonio Quintieri, indica alcune dichiarazioni testimoniali (pure depositate a corredo del deferimento) rilasciate dal licenziato sig. Vittorio Russo, dal commissario addetto al parco chiuso sig. Fabio Allegro, e dai signori Valentina Frasca e Tiziano Gabrieli.

In punto di diritto, poi, il Procuratore Federale sostiene l'applicabilità della regola, già affermata dalla Corte Sportiva d'appello, per cui tutti i licenziati sportivi che corrono in Italia, con l'iscrizione ad una manifestazione inserita nel calendario ACI, accettano le regole di detta Federazione, sicché tali norme si danno per lette ed accettate da tutti i concorrenti e dalle loro squadre, si presumono l'osservanza delle stesse e la responsabilità per la loro violazione; afferma, quindi, la necessità applicabilità alla fattispecie delle sanzioni previste dall'art. 216 bis R.S.N. anche in forza dell'art. 25 R.G.S..

Peraltro, il Requirente ritiene "che, nonostante la gravità dette descritte condotte imporrebbe la richiesta della sanzione della sospensione a carico del minore, questa non potrà essere irrogata, poiché non prevista dall'art. 216 bis R.S.N."

Assume, quindi, che sussistano i presupposti per procedere al deferimento nei confronti del licenziato ASD Autoeuropeo Motorsport e del pilota straniero Tiziano Kuzhnini -entrambi a titolo di responsabilità oggettiva- per violazione degli artt. 8.1 e 8.4 ed 8.5 R.S.N.

E, in relazione a tanto, chiede che nei confronti di entrambi, ai sensi degli artt. 223, 227.4 e 227.12 R.S.N., sia fatta applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00= (duemila).

5. – Gli incolpati, rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Pezzano, hanno, in data 7.11.2022, chiesto l'applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell'art. 28 del R.G.S., nei seguenti termini:

per il conduttore Tiziano Kuzhnini, ammenda euro 500,00, con sospensione condizionale degli effetti della decisione ex art. 230 R.S.N.;

per ASD Autoeuropeo Motorsport, ammenda euro 1500,00 con sospensione condizionale degli effetti della decisione ex art. 230 R.S.N., precisando che entrambe le proposte sono subordinate alla concessione della sospensione condizionale degli effetti della decisione ex art. 230 R.S.N.

Con nota dell'8.11.2022 il Procuratore Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione concordata delle sanzioni per entrambi gli incolpati.



Con note di udienza depositate il 23.11.2022, peraltro, il concorrente e il conduttore hanno eccepito:

- Violazione di legge in relazione ai termini di durata delle indagini, considerato che l'art. 47, terzo comma, RGS ACI fissa in giorni 60 il termine di durata delle indagini, ma che al contempo l'art. 47, terzo comma, RGS CONI (che la difesa degli incolpati assume prevalente) prevedrebbe che la durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione, e comunque non potrebbe essere superiore a quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante, e qui il termine sarebbe scaduto prima del deferimento;
- sulla responsabilità oggettiva del minore Tiziano Kuzhnini, nato il 30.8.2009: tale responsabilità non sarebbe configurabile per il comportamento di colui che sul minore incolpato esercita la potestà genitoriale, e ciò sia per l'applicazione all'ordinamento sportivo dei principi vigenti nell'ordinamento statale in campo penale, per cui, alla luce dell'art. 42 c.p. come interpretato nella giurisprudenza costituzionale, la responsabilità personale sorretta dall'elemento soggettivo (e non solo da quello materiale) è la regola, mentre la legge delinea alcune ben individuate e tassative ipotesi di responsabilità per fatto commesso senza dolo o colpa, ammettendo ipotesi di responsabilità oggettiva spuria (ossia in cui l'elemento soggettivo sorregge solo alcuni elementi del reato) ma non la responsabilità sul solo dato eziologico; e nella regolamentazione dello sport automobilistico i minori sono ritenuti essere non dotati di capacità di agire, atteso che gli atti giuridici rilevanti per l'ordinamento sportivo devono essere compiuti, in loro vece, da coloro che esercitano la potestà genitoriale;
- sulla contraddittorietà della prova: mentre le dichiarazioni testimoniali che sostengono l'accusa sarebbero sfornite del documento di riconoscimento dei testi, sono agli atti dichiarazioni testimoniali scritte favorevoli agli incolpati rilasciate dai signori Ricci Donatello e Pasandin Martin;
- sul trattamento sanzionatorio richiesto dalla Procura, infine, la difesa degli incolpati evidenzia l'assenza di precedenti dei medesimi e la giovane età del pilota, chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammonizione e della sospensione condizionale degli effetti della decisione ex art. 230 RGS.

Gli incolpati hanno quindi concluso come segue: *“Preliminarmente, voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare l'improcedibilità dell'azione disciplinare per mancato rispetto dei termini di fase; in principalità, voglia l'Ill.mo Tribunale mandare esenti da responsabilità disciplinare gli incolpati per contraddittorietà della prova; in subordine voglia mandare esente da responsabilità quantomeno il signor KUZHNINI Tiziano perché il fatto non sussiste; in estremo subordine voglia il Tribunale contenere la sanzione disciplinare nella forma dell'ammonizione, riconoscendo le circostanze attenuanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 225 RSN, disponendo nei confronti di entrambi – o quantomeno nei confronti del minore KUZHNINI Tiziano - la sospensione condizionale della stessa in ragione dell'assenza di precedenti disciplinari.”*

6. – All'udienza del 23.11.2022, in cui il giudizio è stato posto in decisione, presente il sig. Arberon Kuzhnini (che non ha rilasciato dichiarazioni), il Procuratore federale Avv. Angelo De Crescenzo e il difensore degli incolpati hanno illustrato le rispettive posizioni e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

DIRITTO



1. – In via preliminare va respinta l'eccezione degli incolpati relativa alla pretesa eccessiva durata delle indagini, atteso che l'art. 47 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva CONI (Deliberazione n. 1538 Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16.12.2015) prevede che *“La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante”*, e che identico termine massimo di durata è previsto dall'art. 47 comma 3 del RGS dell'ACI; di guisa che non emerge alcun contrasto normativo (che, nella tesi difensiva, farebbe prevalere la regolamentazione del CONI su quella della FSN).

Nel caso di specie, peraltro, l'esposto del licenziato Avv. Quintieri è stato protocollato il 5 maggio 2022, con conseguente scadenza del termine per la conclusione delle indagini il 4 luglio 2022; da tale ultima data è decorso il termine di venti giorni per la comunicazione della Procura all'incolpato del proprio intendimento di procedere, che è scaduto il 24 luglio 2022; considerati il termine a difesa assegnato in questa fase all'incolpato (cinque giorni lavorativi scaduti il 30.7.2022) e la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto 2022, l'atto di deferimento del 20.9.2022 risulta tempestivo.

2. – Tanto premesso sulla tempestività dell'esercizio dell'azione da parte del requirente, il Collegio, ai sensi dell'art. 28 comma 2 RGS, ritiene incongrua la quantificazione della sanzione proposta ai sensi del primo comma dell'art. 28 citato per il conduttore Tiziano Kuzhnini, e che, pertanto, il giudizio, con riferimento esclusivo alla posizione di questi, debba essere deciso nel merito.

Può invece essere accolta la proposta di applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 28 comma 1 RGS, nei confronti del concorrente ASD Autoeuropeo Motorsport licenza n. 397534, cui viene quindi irrogata la sanzione concordata dell'ammenda euro 1.500,00 (millecinquecento\00) con sospensione condizionale degli effetti della decisione ex art. 230 R.S.N., e ciò anche per la complessiva condotta tenuta dal concorrente e dai suoi esponenti (che hanno tutti manifestato i sensi del proprio rincrescimento per le condotte del sig. Arberon Kuhznini) in relazione ai fatti contestati.

Invero, la ASD incolpata si è immediatamente dissociata dall'imprevisto comportamento intimidatorio del Kuzhnini con cui non aveva alcun rapporto ufficiale, ha tratto evidenti danni all'immagine del proprio team, ed è stata comunque già sanzionata dai Commissari Sportivi, e per questo il Collegio ha ritenuto congrua l'applicazione della sanzione concordata dalle parti ai sensi dell'art. 28 RGS.

In tale situazione ritiene il Collegio che la manifesta lesione degli artt. 8.1, 8.4 e 8.5. del Regolamento di giustizia sportiva debba ricadere sul solo conduttore Tiziano Kunzhnini, l'unico a potere aver tratto vantaggio dall'intimidazione degli altri concorrenti operata dal padre; intimidazione fortemente diseducativa perché esercitata nel corso di una gara di ragazzi di giovanissima età.

3. – Pertanto, con riferimento esclusivo alla posizione del conduttore Tiziano Kuhznini, il Collegio osserva quanto segue.

Quanto alla materiale esistenza dei fatti contestati, concretatisi nei due distinti episodi in narrativa, il Collegio evidenzia la piena attendibilità e rilevanza delle prove testimoniali addotte dal Procuratore federale.



Sebbene, infatti, in calce ai documenti in cui tali dichiarazioni sono state documentate non sia ravvisabile il documento di identità dei proपालanti (sebbene esso sia indicato tra gli allegati), si deve evidenziare che almeno due di essi (oltre all'esponente Quintieri) sono licenziati ACI (l'Avv. Russo e il commissario addetto al parco chiuso sig. Allegro), come tali soggetti alle regole federali e alle relative responsabilità in caso di mendacio; e ciò senza che né per costoro, né per gli altri testi di parte requirente, la difesa degli incolpati abbia potuto porre in dubbio che quella dichiarata fosse la reale identità dei dichiaranti.

I quali, peraltro, hanno pienamente confermato ciò che già la decisione del Collegio dei Commissari Sportivi in atti (allegata al deferimento) aveva rilevato e sanzionato nell'immediatezza della competizione a margine della quale si sono svolti i fatti contestati.

Invece, va esclusa l'attendibilità delle due "prove" presentate dal padre del conduttore Tiziano Kuzhnini.

In entrambi i casi si tratta infatti di affermazioni generiche, di due righe in cui si afferma di non aver visto niente, rese da persone che non risultano collocate nel punto in cui sono avvenuti i fatti in questione e non sono sorrette da un documento di riconoscimento.

L'assenza di documenti di identità a corredo delle due dichiarazioni testimoniali scritte addotte dagli incolpati a proprio scarico assume dirimente valore nel senso della ammissibilità di tali dichiarazioni, provenienti da soggetti che, oltre a non essere identificati, non sono neppure identificabili (non appartenendo in alcun modo all'ordinamento federale, né essendo altrimenti individuabili come soggetti presenti in occasione dei fatti esposti).

Ed è significativo che neanche il Kuzhnini, pur presente in udienza, abbia smentito le sue parole e i suoi comportamenti.

L'esistenza dei fatti contestati è quindi indubbia.

Va infatti evidenziato che le dichiarazioni testimoniali addotte dal requirente confermano in pieno quanto scritto nell'esposto dell'Avv. Quintieri, in ordine al ruolo centrale avuto nella vicenda storica dal sig. Arberon Kuzhnini, univocamente identificato quale padre del conduttore minore e dotato di licenza internazionale Tiziano Kuzhnini (come egli stesso, in udienza –nel corso della quale non ha ritenuto di profferire parola- non ha smentito).

Ciò, sia con riferimento alle condotte dal medesimo, nato nel 1979, poste in atto nei confronti del pilota quattordicenne Quintieri, connotate sia da violenza fisica (strattoni per le spalle tali da spostare il pilota) che violenza verbale (concretantesi in volgari insulti al giovanissimo pilota, anche in riferimento alla sua nazionalità italiana); sia per effetto di un contegno minaccioso di violenza fisica verso il di lui padre, oltre che sostanziatesi in affermazioni che, in definitiva, finiscono per screditare lo stesso ordinamento nell'ambito del quale si svolgeva la gara, ritenuto dal sig. Arberon Kuhznini incapace di sanzionare le condotte di soggetto non tesserato e di nazionalità non italiana.

4. – Va pertanto necessariamente affrontata la questione legata alla possibilità di riconoscere responsabilità oggettiva in capo al pilota minore Tiziano Kuhznini per la condotta del di lui padre, cittadino straniero non tesserato.



In via preliminare sul punto, si deve osservare che non v'è dubbio che le condotte di cui si è reso artefice il sig. Arberon Kuhznini sono state messe in atto nell'immediatezza di una gara iscritta a calendario e –si ribadisce- da parte del padre di un pilota minorenni allo scopo di sostenere la posizione di quest'ultimo a discapito di un altro giovanissimo concorrente (Ermanno Quintieri) e del padre di questi, anch'egli licenziato.

Ciò premesso, dato che comportamenti volgari e aggressivi, quali quelli in questione, non sarebbero stati certamente tollerati né in Svizzera (Paese di cui è noto l'encomiabile rigore delle Istituzioni pubbliche e private) né in nessun altro Paese aderente alla FIA, deve ritenersi che tale padre abbia agito nella convinzione che, nella sua qualità di non licenziato e di non appartenente al team del concorrente ASD Autoeuropeo Motorsport (team in cui rientrava il figlio Tiziano) non avrebbe potuto essere sottoposto alla giustizia sportiva; e che, di conseguenza, in virtù della sua nazionalità e del suo stato sociale, avrebbe potuto, nel corso della manifestazione, sostenere il figlio giungendo persino ad impunemente ingiuriare ed aggredire prima il conduttore Ermanno Quintieri e successivamente Antonio Quintieri, padre del conduttore.

Nella sua evidente ignoranza della disciplina sportiva, il sig. Arberon Kuhznini non ha però potuto tenere presente che l'art. 223 del Regolamento di giustizia sportiva ACI, come approvato dalla FIA, prevede espressamente che *“Il concorrente ed il conduttore rispondono sempre dell'infrazione o frode commesse e sono oggettivamente responsabili, fino a prova contraria, dell'operato dei loro dipendenti, collaboratori ed in caso di società o ente chi la rappresenta è solidalmente responsabile con la stessa.*

Il concorrente ed il conduttore rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'infrazione o frode commesse da terzi e dai propri sostenitori anche se i fatti avvengono nel periodo precedente, durante o successivo alla manifestazione, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe.”

Il letterale tenore della norma in questione, peraltro, per il suo significato omnicomprensivo e non limitato ai soli licenziati maggiorenni, vale a superare le obiezioni della difesa degli incolpati circa la dedotta impossibilità di ravvisare responsabilità oggettiva in capo al licenziato minorenni per fatti commessi da chi esercita nei suoi confronti la potestà genitoriale.

Tanto costituisce specificazione della altrettanto omnicomprensiva regola generale sulla punibilità di cui all'art. 222 comma 1 del RSN, per cui *“Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se non avvenuti sul campo di gara, coloro che, anche se non più licenziati, si siano resi responsabili della violazione delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.”*

Tali fatti, pertanto, si configurano, nell'ordinamento sportivo automobilistico, come produttivi di effetti giuridici (qui costituiti, appunto, dallo scaturire di responsabilità oggettiva), non diversamente che nel caso in cui il licenziato minorenni sia chiamato a rispondere per fatto proprio, il cui titolo di responsabilità (che presuppone l'imputabilità) non è posto seriamente in dubbio.

In modo ben diverso si atteggia –e non può essere invocata- la disciplina dell'attività giuridica posta in essere dal licenziato minorenni, che necessita dell'intermediazione del rappresentante legale: in quel caso, infatti, si tratta essenzialmente di espressioni di consenso (ossia, per l'appunto, del compimento di atti giuridici in nome e per conto del minore) in cui si estrinseca la libertà negoziale (principalmente, di affiliarsi alla Federazione per svolgere attività sportiva nel suo ambito,



accettandone le regole di ordinamento particolare); e non di rispondere a titolo di responsabilità (oggettiva) di un fatto previsto come illecito dall'ordinamento sportivo.

Ancora meno congruo –sebbene suggestivo e bene articolato in memoria- risulta, poi, il richiamo alle regole sulla responsabilità per fatto altrui in materia penale, in cui la conseguenza del riconoscimento di una eventuale responsabilità oggettiva può giungere fino alla privazione della libertà personale.

Pertanto, come anticipato, ritiene il Collegio che la manifesta lesione degli artt. 8.1, 8.4 e 8.5. del Regolamento di giustizia sportiva debba ricadere sul conduttore Tiziano Kunzhnini, l'unico a potere avere tratto vantaggio dall'intimidazione degli altri concorrenti operata dal padre; intimidazione fortemente diseducativa perché esercitata nel corso di una gara di ragazzi di giovanissima età.

5. – Quanto al trattamento sanzionatorio il Collegio ritiene che, per la gravità dei fatti commessi dal sig. Arberon Kuhznini, al figlio di questi, ossia al conduttore Tiziano Kuzhnini, in applicazione dell'art. 227.1.lettera a) del RSN, vada applicata la sanzione della sospensione per mesi tre; sospensione che, ai sensi dell'art. 228 del citato Regolamento, comporta l'esclusione dalla classifica della competizione.

Quest'ultima norma, applicabile al caso di specie, in particolare, prevede che: *“E' fatta salva la facoltà della Procura di adottare un provvedimento di deferimento anche nel caso in cui i Commissari Sportivi, pur non avendo fatto espresso rinvio nella loro decisione alla necessità di adottare provvedimenti ulteriori, hanno poi trasmesso la predetta decisione alla Procura. Il provvedimento dell'esclusione non è richiesto nel caso che il concorrente si sia ritirato nel corso della gara, nonché per i deferimenti conseguenti ai fatti accaduti dopo che le classifiche sono divenute definitive. In questo caso la sospensione eventualmente inflitta dagli Organi di Giustizia comporta l'esclusione dalla classifica della competizione”*.

6. – Ritiene il Collegio che la circostanza che il conduttore sanzionato sia dotato di licenza internazionale comporti –affinchè la sanzione sia effettiva- l'applicazione dell'art. 13.12.2 del Codice Sportivo Internazionale FIA, che come noto, deroga alla regola generale di cui al precedente articolo 13.13.1 (per cui *“La Suspension prononcée par une ASN est limitée, dans ses effets, au territoire de ladite ASN – La sospensione pronunciata da una FSN è limitata, nei suoi effetti, al territorio della detta FSN”*).

Nel caso di specie si ritiene invece applicabile l'art. 13.12.2 del detto Codice, secondo il quale *“Si l'ASN désire, au contraire, rendre cette pénalité prononcée à l'encontre de l'un de ses licenciés (Concurrents, Pilotes, officiels, Organismes, etc.) applicable internationalement, elle doit la notifier sans retard au Secrétariat de la FIA qui la portera à la connaissance de toutes les autres ASN. La Suspension sera immédiatement enregistrée par chaque ASN et l'incapacité qui en résultera sera rendue effective. – Se la FSN desidera, al contrario rendere questa penalità pronunciata contro uno dei suoi licenciati (...) applicabile in ambito internazionale, deve notificarla senza ritardo al Segretariato della FIA che la porterà a conoscenza di tutte le altre FSN. La sospensione sarà immediatamente registrata da ogni FSN e l'incapacità che ne risulterà sarà resa effettiva.”*

In questo modo la sanzione qui irrogata sarà effettiva anche nella FSN di appartenenza del conduttore.



7. - Infine, ritiene il Collegio di dover segnalare alla Federazione l'opportunità di inviare la presente sentenza:

- alla Questura di Pavia (competente per territorio rispetto al luogo in cui si è svolta la competizione di cui in premessa) affinché questa valuti la possibilità di emissione di un Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6 della legge n. 401\1989) a carico del cittadino della Confederazione Elvetica sig. Arberon Kuzhnini, in quanto, al fine evidente di favorire la prestazione del figlio, egli si è reso autore di condotte violente intenzionalmente dirette a ledere l'integrità fisica e morale e la dignità di altri soggetti in occasione dello svolgimento di una manifestazione sportiva automobilistica;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, Autorità giudiziaria competente a procedere a carico del medesimo sig. Arberon Kuzhnini a seguito della ricezione della *notitia criminis* già inviata dall'Avv. Antonio Quintieri;
- al medesimo licenziato Avv. Antonio Quintieri, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Ermanno, quali persone offese dai reati che la detta Procura della Repubblica dovesse contestare a carico del sig. Arberon Kuzhnini.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

- 1) prende atto del patteggiamento della pena con esclusivo riferimento al licenziato ASD Autoeuropeo Motorsport (licenza di concorrente n. 397534) cui applica la sanzione dell'ammenda euro 1.500,00 (millecinquecento\00) con sospensione condizionale degli effetti della decisione ex art. 230 R.S.N.;
- 2) applica al conduttore Tiziano Kuhznini, ai sensi dell'art. 227.1.lettera a) del RSN, la sanzione della sospensione per mesi tre, con la conseguenza, ai sensi dell'art. 228 del citato Regolamento, dell'esclusione dalla classifica della gara in questione;
- 3) dispone che la Segreteria del Tribunale trasmetta la presente sentenza:
 - al Presidente ed al Segretario Generale dell'ACI;
 - alla FIA;
 - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia;
 - all'Avv, Antonio Quintieri.

Così deciso, in videoconferenza, il 23 novembre 2022.

IL RELATORE

(Cons. Achille Sinatra)

IL PRESIDENTE

(Pres. Salvatore Giacchetti)



Automobile Club d'Italia
SPORT